

rono, che non fosse lecito ad alcuno dalle proprie Case tramandar nelle Pubbliche Strade porcitie, nè acque fetide, per le quali essa Città si rendesse immonda, si corrompessero l'acque, et s'innalzassero i letti dei fiumi con notabile offesa della bontà dell'aere, ingiungendo obbligo a' patroni delle Case di fabbricare Volte sotterranee dette volgarmente Botti per recetacolo di dette immondizie; pare nondimeno, che questo Statuto, benchè salutare, e posto nel Capitolare de' Cavalieri di Comun sia male osservato vedendosi per tutte le strade delle Case uscire molte immondizie da secchiari, stalle, et anco da' più fetidi luoghi, che rende turpe l'aspetto della Città, la quale riesce sempre fangosa, e l'aere poco salutifero, vedendosi introdotte da qualche tempo in quà, anco quantità di zenzale; però dovendosi provvedere a così importante disordine, l'anderà Parte:

Che siano ingionte strettissime commissioni a vostri Deputati presenti, e successori, che con ogni efficacia sollecitino li Cavalieri di Comun, a' quali per lo Statuto aspetta la cura, acciò invigilino con ogni applicazione, che siano levate tutte le flussioni fetide, che nelle Pubbliche Strade corrono facendo rimuovere con ogni celerità l'ostacolo. E perchè per lo Statuto per ogni contraffazione è imposta pena di cento soldi, che se bene in quel-